



Il valore della constatazione amichevole di incidente

Descrizione

Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno assume la veste di **litisconsorte necessario**, poiché **la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale** (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una **decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano**.

Pertanto, avuto riguardo alle **dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno**, va escluso che, nel giudizio instauratosi ai sensi dell'art. 144 C.d.A., sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, **non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente**, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733 c.c..

Tale posizione è stata ribadita dalla recente sentenza n. 6732 del 13 marzo 2024 della Corte di Cassazione. La stessa, riprendendo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che: **“il modello CAI firmato congiuntamente da entrambi i conducenti contiene senz'altro una presunzione, che tuttavia può essere vinta. È stato affermato, infatti, che in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio”**.



Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

18 Mar 2024